**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Tammaro MAIELLO | Presidente |
| Paola BRIGUORI | Consigliere relatore |
| Oriella MARTORANA | Consigliere |
| Antonio PALAZZO | Consigliere |
| Carola CORRADO | Consigliere |

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello in materia pensionistica, iscritto al n. **61089** del registro di segreteria, proposto da:

**xx**, nato a xx il xx ed ivi residente alla via xx., C.F. xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti (C.F. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto (C.F. CHBSNN64S45L219T, pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta procura in atti;

**appellante**

**contro**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, C.F. 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio in proprio a mezzo della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Ufficio, 1° Servizio Contenzioso Trattamento Previdenziale, domiciliato in Roma, viale dell'Esercito n. 186;

**appellato**

**avverso**

la sentenza della Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la Calabria, pronunciata e depositata in segreteria il 10 ottobre 2022, non notificata, in composizione monocratica;

**VISTO** l'atto di citazione in appello;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI** all'udienza del 16 settembre 2026, svolta con l'assistenza della dr.ssa Laura Pilerci - data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Consigliere Paola Briguori - l'avv. Silvestri Massimo, per delega scritta dell'avv. Bonaiuti, per l'appellante xx e il Tenente Colonnello Roberto Sulli per il Ministero della Difesa.

**FATTO**

1. Il sig. xx, nato il xx, veniva chiamato alle armi quale soldato di leva dell'Esercito in data 23.6.1972. Dopo pochi giorni dall'incorporazione - il 7.7.1972 - veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Palermo per patologia otologica, poi diagnosticata come "*otite media purulenta cronica iperplastica*". A seguito di giudizio di inidoneità formulato dall'Ospedale Militare di Verona in data 14.7.1973, il xx cessava dal servizio per riforma e veniva collocato in congedo assoluto il 16.7.73.

Secondo quanto dallo stesso dedotto, in data 27 settembre 1973 il medesimo avrebbe inoltrato, a mezzo raccomandata semplice, domanda di pensione privilegiata per la predetta infermità; tale domanda non risultava, tuttavia, mai pervenuta all'Amministrazione della difesa.

In data 11 luglio 1981 - oltre il quinquennio dal collocamento in congedo - l'interessato presentava nuova istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima infermità.

Con Decreto n. 593 del 2 novembre 1987, il Ministero della Difesa dichiarava l'istanza inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973.

2. In data 26 ottobre 2015 il xx presentava, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, istanza di riesame della propria posizione pensionistica, sul presupposto del preteso rinvenimento di copia della domanda pensionistica del 27 settembre 1973 e della relativa ricevuta di spedizione postale, mai pervenuta all'Amministrazione.

Con nota dirigenziale prot. MDGPREV n. 209923 del 14 dicembre 2015, il Ministero della Difesa, non ravvisando la fondatezza delle deduzioni attoree e richiamando l'esito costantemente negativo dei precedenti giudizi, respingeva la richiesta di riesame.

Avverso tale nota il xx proponeva ricorso alla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria (iscritto al n. 20994 del registro di segreteria), chiedendo che l'Amministrazione fosse tenuta agli incombenti istruttori necessari per l'adozione di un formale provvedimento sulla domanda pensionistica del 1973.

3. Con ordinanza del 19 settembre 2016 il Giudice di primo grado disponeva adempimenti istruttori a carico di Poste Italiane s.p.a. e della Stazione dei

Carabinieri di Laureana di Borrello, volti a verificare la genuinità della documentazione prodotta a comprova della spedizione della domanda pensionistica.

Poste Italiane comunicava che gli atti dell'epoca erano stati mandati al macero; la Stazione dei Carabinieri confermava, per contro, la presentazione, nel 1973, di una denuncia di smarrimento della ricevuta di spedizione.

Il Giudice di prime cure, pur rilevando l'inattendibilità della ricevuta prodotta, recante un importo di spedizione non coerente con le tariffe postali dell'epoca, riteneva di dover comunque verificare, superando la questione della tempestività della domanda amministrativa, se le infermità dedotte dal ricorrente fossero riferibili a causa di servizio.

A tal fine disponeva l'acquisizione di consulenze tecniche d'ufficio presso l'Ufficio Medico Legale (U.M.L.) del Ministero della Salute.

Con relazione del 7 dicembre 2017, l'U.M.L. rendeva un primo parere, escludendo la dipendenza da causa di servizio e rilevando che la patologia era "*cronica preesistente all'incorporamento*", di cui "*l'episodio acuto sovrapposto ha reso evidente"* la riforma, sicché essa "*NON è da ricondursi esclusivamente ed unicamente a fatti di servizio*".

A seguito delle contestazioni del ricorrente xx e su sua istanza, con ordinanza n. 164/2017 del 20 dicembre 2017, il Giudice di prime cure disponeva un supplemento di relazione tecnica, affinché l'U.M.L. del Ministero della salute accertasse, tenendo conto dell'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, se le patologie denunciate integrassero una concausa efficiente e determinante ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.

Con la relazione integrativa depositata il 23 maggio 2018, l'U.M.L., pur *"non*

*riconoscendo valide le controdeduzioni del C.T.P."* e ribadendo le conclusioni già rassegnate, riteneva che le patologie otologiche potessero essere considerate "*ai soli fini della concausa, rilevanti nel determinismo della patologia*", ascrivibile all'8^ categoria della Tabella A.

Con sentenza n. 204/2018, depositata il 17 settembre 2018, il Giudice unico respingeva il ricorso, ritenendo che, sebbene il secondo parere avesse qualificato la concausa come "*rilevante*", esso non risultasse tale da destituire di fondamento il primo, e che, in ogni caso, dell'ulteriore requisito dell'"*efficienza*" della concausa - richiesto dall'art. 63, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 accanto a quello della *"determinanza"* - nulla fosse stato dedotto dall'ausiliario; compensava le spese.

4. Avverso la sentenza n. 204/2018 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria il xx proponeva appello, definito con sentenza della Sezione Prima centrale d'appello n. 286/2020, depositata il 30 ottobre 2020, che dichiarava il gravame inammissibile.

In particolare, con la richiamata sentenza n. 286/2020 la Sezione Prima centrale d'appello osservata che le censure svolte, dirette a sindacare la valutazione delle risultanze delle consulenze tecniche recepite dal primo giudice, integravano censure di mero fatto, il cui ingresso in sede di appello pensionistico è precluso dall'art. 5 della legge n. 19/1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 639/1996.

Il Collegio d'appello ripercorreva l'iter logico-motivazionale del primo giudice, ritenendolo coerente, e ne condivideva l'adesione al primo parere medico-legale.

5. Avverso la sentenza n. 286/2020 il xx proponeva ricorso per revocazione,

ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), del Codice di giustizia contabile, deducendo che il giudice pensionistico, in entrambi i gradi, fosse incorso in un errore percettivo per lettura distorta od omessa delle censure sviluppate in appello, con particolare riferimento alle due relazioni tecniche dell'U.M.L.

Con sentenza n. 370/2022, depositata il 25 luglio 2022, la Sezione Prima centrale d'appello (ricorso iscritto al n. 59394) dichiarava inammissibile il ricorso, non ravvisando la sussistenza dell'errore revocatorio denunciato, e compensava le spese di lite.

6. Peraltro, nel frattempo l'appellante apriva altro filone parallelo di contenzioso avverso la medesima sentenza n. 204/2018 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

Ed, invero, con ricorso in atti al 15 settembre 2021 (iscritto al n. 23064 del registro di segreteria), il xx impugnava, altresì, per revocazione - ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., in relazione all'art. 395, punto 4, c.p.c., per *"errore di fatto"* - la predetta sentenza n. 204/2018, sostenendo che il Giudice di prime cure avesse "*erroneamente apprezzato*" il secondo parere dell'U.M.L. e assunto che, secondo l'ausiliario, sussistesse solo il requisito della "*determinanza*" della concausa e non anche quello dell'"*efficienza*", per non aver "*percepito*" che tale parere era stato reso alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente.

A suo avviso, tale circostanza integrava l'"*errore di svista*" rilevante ai fini della revocazione, giacché, ove correttamente percepita, avrebbe consentito al Giudice di verificare la sussistenza anche del requisito dell'efficienza, eventualmente chiamando a chiarimenti l'U.M.L. o disponendo il rinnovo delle operazioni peritali.

Deduceva, infine, che l'U.M.L., nell'utilizzare il termine "*rilevante*" anziché "*efficiente*", avesse impiegato una terminologia atecnica, e che il richiamo alle *"patologie otologiche"* attenesse a un profilo di errore di diritto, da trattare in sede rescissoria.

Concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento della domanda di revocazione e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria; in via gradata, la rimessione degli atti all'Amministrazione; in via ulteriormente gradata, la chiamata a chiarimenti dell'U.M.L. o il rinnovo delle operazioni peritali.

Il giudizio di revocazione si concludeva con sentenza n. 186/2022, depositata il 10 ottobre 2022 — oggetto dell'odierno gravame d'appello — con cui il Giudice unico della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, per due concorrenti ordini di ragioni.

In primo luogo, rilevava che l'art. 202 c.g.c. consente la revocazione soltanto avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, laddove il ricorso era stato proposto avverso una sentenza di primo grado - la n. 204/2018 - già gravata da appello e definita con sentenza (la n. 286/2020).

In secondo luogo, e ad ogni modo, richiamata la giurisprudenza di legittimità e contabile sui limiti dell'errore di fatto revocatorio - ammissibile solo in presenza di un errore di percezione del contenuto di un documento, e non di un errore di valutazione o di giudizio su una circostanza già esaminata, purché sussista un palese contrasto, immediatamente rilevabile senza necessità di argomentazioni induttive, tra la realtà obiettiva e quella posta a fondamento della decisione – si osservava che il giudice della sentenza n. 204/2018 aveva

"*manifestato piena consapevolezza e conoscenza di entrambi i pareri medico legali resi dall'UML, diffondendosi in ordine alla corretta interpretazione e integrazione dei medesimi*", con valutazioni al più censurabili in sede di appello (già proposto e respinto), ma non mediante un ricorso per revocazione imperniato su un asserito errore di fatto. Condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.

7. Da ultimo, avverso la sentenza n. 186/2022, non notificata, il xx proponeva, il presente appello, affidato a un unico, articolato motivo, rubricato come: "*violazione e falsa applicazione dell'art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., in relazione all'art. 395, punto 4, c.p.c., con conseguenziale violazione degli artt. 112 e 395, n. 4, c.p.c. anche per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; eccesso di potere; difetto di motivazione; motivazione apparente e contraddittoria; violazione del principio di governo delle prove di cui agli artt. 164 e 165 del Codice di giustizia contabile".*

Sosteneva, in sintesi, l'appellante che la motivazione della sentenza gravata sarebbe stata meramente apparente, per non avere il primo giudice colto che il secondo parere dell'U.M.L. era stato reso "*alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta"* e con una valutazione della concausa non richiesta nella precedente ordinanza istruttoria, sicché il travisamento censurato in sede di revocazione atterrebbe proprio a tale, non colta, circostanza.

Ribadiva che il Giudice della sentenza n. 204/2018, non avendo compiutamente percepito il contenuto del secondo parere, sarebbe pervenuto alla conclusione - erronea - della sussistenza della sola "*determinanza*" e non anche dell'"*efficienza*" della concausa, e che, ove l'avesse correttamente percepito, avrebbe potuto verificare la sussistenza di quest'ultimo requisito,

anche chiamando l'ausiliario a chiarimenti o disponendo il rinnovo delle operazioni peritali.

Censurava, ancora, la sentenza appellata per non avere colto - privilegiando erroneamente la possibilità di ricondurre la fattispecie all'ipotesi dell'appello anziché a quella della revocazione - l'espressa e consapevole scelta, da parte dell'istante, del rimedio revocatorio quale strumento deputato all'accertamento della dipendenza causale e concausale.

Richiamava, infine, la giurisprudenza secondo cui l'errore di fatto revocatorio è ravvisabile anche quando cade sull'esistenza o sul contenuto degli atti processuali, determinando un'omissione di pronuncia obiettivamente rilevabile dalla motivazione della sentenza.

Il sig. xx, concludeva chiedendo a questa Sezione centrale di appello:

a) in via rescindente, di dichiarare l'ammissibilità della domanda di revocazione e con revoca della sentenza n. 204/2018 e, in via rescissoria, in via principale, di riconoscere il suo diritto alla pensione privilegiata tabellare di ottava categoria dalla data della domanda;

b) in via gradata, di rimettere gli atti all'Amministrazione per l'ulteriore istruzione; in via ulteriormente gradata, tenute ferme le richieste istruttorie già formulate, di chiedere chiarimenti l'U.M.L. ovvero di disporre il rinnovo delle operazioni peritali, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

8. Con memoria di costituzione depositata per l'udienza del 16 settembre 2026, il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – chiedeva, in via preliminare, che l'appello fosse dichiarato inammissibile, in quanto diretto a censurare, sotto l'apparente veste della

violazione di legge, la valutazione delle risultanze delle consulenze tecniche recepite dai giudici di merito, il cui sindacato è precluso in sede di appello pensionistico dall'art. 5 della legge n. 19/1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 639/1996.

Quanto al merito, l'appellato eccepiva che:

a) il ragionamento del Giudice di prime cure, di cui alla sentenza n. 204/2018 e ripreso nella sentenza oggi appellata, risultava esaustivamente motivato e fondato su un'analisi coerente e scientificamente motivata dei pareri resi dal C.T.U., nel rispetto del contraddittorio tecnico;

b) la prospettazione attorea non era assistita da un adeguato corredo probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c., anche alla luce dell'esiguo lasso temporale tra l'incorporazione e il primo ricovero e dell'assenza di condizioni climatiche o ambientali avverse;

c) tale carenza probatoria non fosse, comunque, colmabile mediante l'esercizio, da parte del Giudice, del potere istruttorio d'ufficio.

d) il presente gravame reiterava, nella sostanza, le medesime doglianze già sottoposte al vaglio della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria e della Sezione Prima centrale d'appello della Corte dei conti nei precedenti gradi di giudizio, in violazione del principio di sinteticità e chiarezza espositiva di cui all'art. 5 del Codice di giustizia contabile.

Il Ministero della Difesa concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, di respingerlo nel merito perché infondato, non ricorrendo i presupposti dell'errore revocatorio di cui all'art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., né quelli del vizio di motivazione

apparente ex sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2000/QM, con vittoria di spese di giudizio, tenuto conto degli evidenti profili di temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

9. All'udienza del 16 settembre 2026 le parti ribadivano le loro posizioni già svolte negli scritti in atti e la causa era trattenuta in decisione.

La causa passava in decisione.

**DIRITTO**

L'appello è infondato e va respinto.

1. L'appello del sig. xx - pur ammissibile in quanto formalmente diretto a censurare, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione apparente, la statuizione di inammissibilità resa dal primo giudice e non il merito della pretesa pensionistica, sottratto in questa sede al sindacato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 19/1994 - è infondato e va respinto.

2. In modo estremamente chiaro e inequivocabile nella sentenza impugnata si chiariscono i motivi della declaratoria di inammissibilità poiché espressamente viene affermato che *<<la sentenza oggetto di gravame era stata impugnata mediante appello, definito con la sentenza della I Sez. Appello n. 286/2020, depositata il 30/10/2020 (e anch'essa oggetto, secondo quanto riferito da parte attrice, di ricorso per revocazione). In proposito, si osserva che l'art. 202 c.g.c. espressamente prevede che "possono essere impugnate per revocazione" "le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado", nel mentre nel caso di specie risulta proposto ricorso per revocazione nei riguardi di una sentenza di primo grado avverso cui era stato proposto appello (definito con sentenza)>>*.

Già quanto riportato lascia emergere come la gravata sentenza appaia esente dei vizi denunziati e si basi, diversamente da quanto affermato dall'appellante,

su una motivazione congrua e fondata sul dato normativo che non necessita di ulteriore argomentazione.

Il giudice della revocazione ha poi approfondito *ad abundantiam* anche il profilo dell'insussistenza nella specie dell'errore revocatorio, richiamando la normativa di riferimento ed esaminando le ragioni dell'originario diniego della domanda dell'appellante xx.

Il suddetto ha evidenziato che il giudice aveva manifestato piena consapevolezza e conoscenza di entrambi i pareri medico legali resi dall'UML, riflettendo in ordine alla corretta interpretazione e integrazione dei medesimi, con valutazioni evidentemente passibili di ipotetica censura in sede di eventuale appello (peraltro, nel caso di specie, proposto e rigettato), non certo mediante un ricorso per revocazione incentrato su di un asserito errore di fatto.

3. Ciò posto, il motivo di appello, per quanto articolato sotto plurime rubriche, si risolve interamente nella riproposizione della medesima censura già formulata in sede di revocazione e ivi correttamente disattesa, consistente nella doglianza secondo cui il giudice della sentenza n. 204/2018 non avrebbe "*percepito*" che il secondo parere dell'U.M.L. era stato reso alla luce di documentazione ulteriore rispetto al primo e con una valutazione della concausa prima non richiesta, da qui l' errore in cui è incorso il giudice nel ritenere sussistente il solo requisito della "*determinanza*" e non anche quello dell'"*efficienza*". Orbene, tale doglianza non integra, tuttavia, un errore di percezione, bensì una critica al governo e alla valutazione del materiale istruttorio, come reso palese dalla stessa lettura della sentenza n. 204/2018.

Si tratta, con ogni evidenza, di un giudizio interpretativo e valutativo del contenuto tecnico-scientifico di un atto istruttorio - sindacabile, se del caso,

nella sua correttezza logico-giuridica in sede di appello, come difatti già avvenuto con la sentenza n. 286/2020 - e non di una falsa percezione della sua esistenza o del suo tenore letterale.

Ne discende che la sentenza oggi appellata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati nel ritenere insussistente, nella specie, l'errore di fatto revocatorio.

4. Pertanto, appare destituita di fondamento la censura di vizio di motivazione apparente della sentenza n. 186/2022, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 10/2000/QM.

Invero, le Sezioni Riunite con tale sentenza hanno affermato il principio che ricorre una motivazione soltanto apparente allorché la decisione del giudice, pur graficamente esistente, non renda percepibile l'iter logico-giuridico seguito da detto giudice, risolvendosi in argomentazioni perplesse, obiettivamente incomprensibili, o comunque inidonee a rendere conto delle ragioni della decisione.

Non è questo il caso della sentenza appellata, la quale dà conto, in termini puntuali e verificabili, tanto del principio di diritto applicato in materia di errore revocatorio, quanto della sua concreta applicazione al caso di specie, osservando - con affermazione che l'appellante non riesce a scalfire - che il giudice della sentenza n. 204/2018: "*ha manifestato piena consapevolezza e conoscenza di entrambi i pareri medico legali resi dall'UML, diffondendosi in ordine alla corretta interpretazione e integrazione dei medesimi*".

Tale rilievo, tutt'altro che apparente, coglie esattamente l'oggetto dell'esame a cui era chiamato il Giudice della revocazione, consistente nel quesito se il

primo giudice avesse preso in esame, discusso e valutato il contenuto di entrambi i pareri, come pacificamente avvenuto, con la conseguenza che l'eventuale non condivisibilità dell'esito di tale valutazione attiene al merito del giudizio, non alla sua percezione, e resta perciò estranea al perimetro, tassativamente delimitato, della revocazione.

5. Analoghe considerazioni valgono per la censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente *"frainteso"* la natura del rimedio esperito, privilegiando l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'appello anziché in quello della revocazione.

Vero è che la gravata sentenza n.186/2022 non disconosce, né travisa, la scelta di parte attrice di agire in revocazione.

La stessa si limita a rilevare - quale autonomo e concorrente profilo di inammissibilità, di carattere obiettivo - che l'art. 202 c.g.c. circoscrive l'esperibilità del rimedio revocatorio alle sole *"sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado"*, laddove il ricorso era stato indirizzato avverso una sentenza di primo grado, la sentenza di primo grado n. 204/2018, già gravata da appello e definita con sentenza (la sentenza n. 286/2020 della Prima Sezione centrale di appello della Corte dei conti).

Tale limite, di natura oggettiva, discende dal tenore testuale della norma e non è nella disponibilità della parte istante, quale che sia il rimedio dalla stessa soggettivamente prescelto.

Ciò è, del resto, coerente con il sistema delle impugnazioni delineato dal Codice di giustizia contabile, che assegna alla sola sentenza d'appello - e non alla sentenza di primo grado da essa assorbita - l'idoneità a costituire, in ipotesi di errore percettivo, oggetto del rimedio revocatorio: rimedio che il sig. xx ha,

non a caso, autonomamente esperito avverso la sentenza n. 286/2020, con esito parimenti sfavorevole (sentenza n. 370/2022).

6. Né può trovare accoglimento il richiamo, operato dall'appellante, alla giurisprudenza secondo cui l'errore di fatto revocatorio sarebbe ravvisabile anche quando cada sull'esistenza o sul contenuto degli atti processuali, determinando un'omissione di pronuncia rilevabile dalla motivazione della sentenza.

Tale principio, enunciato con riguardo all'ipotesi in cui il giudice ometta radicalmente di esaminare un atto difensivo di parte, con conseguente mancata pronuncia su una domanda o un'eccezione avente carattere decisivo, non ricorre nella fattispecie in esame, nella quale, per quanto detto, il secondo parere dell'U.M.L. risulta essere stato non solo esaminato, ma specificamente richiamato, trascritto e posto a confronto con il primo nella motivazione della sentenza n. 204/2018: non vi è, dunque, alcuna omissione di pronuncia, bensì una valutazione di merito che l'appellante contesta nel suo esito.

7. Conseguentemente è, altresì, destituita di fondamento la richiesta istruttoria subordinata di chiamata a chiarimenti dell'U.M.L. ovvero di rinnovo delle operazioni peritali, formulata in via rescissoria.

Siffatta richiesta presuppone il previo accoglimento, in fase rescindente, della domanda di revocazione, laddove quest'ultima deve essere qui confermata inammissibile per le ragioni sopra esposte, sicché resta preclusa ogni ulteriore attività istruttoria e, con essa, ogni riesame del merito della pretesa pensionistica.

8. Per quanto innanzi esposto e considerato, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza n. 186/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti per la regione Calabria va confermata.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., invocato dall'Amministrazione appellata: la reiterata, per quanto infondata, iniziativa processuale dell'appellante non presenta, di per sé, i tratti della mala fede o della colpa grave, potendo ragionevolmente ricondursi al perdurante, soggettivo convincimento della fondatezza della propria pretesa.

**P. Q. M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

**RIGETTA L'APPELLO**

**n. 61089** proposto dal sig. xx e per l'effetto conferma la sentenza n. 186/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, in composizione monocratica.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese legali del presente grado di giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00).

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità ex lege delle cause in materia pensionistica.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Dott.ssa Paola Briguori | Dott. Tammaro Maiello |
| f.to digitalmente | f.to digitalmente |

Depositato in Segreteria il 09/11/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 09/11/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 09/11/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente